



CITTÀ DI MESSINA

Prot. 94400

06.04.2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 84 DEL 22/4/22

Oggetto: *Presenza d'atto del piano dei servizi Ambientali e Approvazione Piano Tariffario Tari.*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Ing. Leonardo Santoro

PROPOSTA ISTRUITA da Dipartimento Servizi Finanziari e Tributarie

Dipartimento Servizi Ambientali

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n.363/2021 che introduce la programmazione quadriennale dei costi e delle tariffe, periodo 2022/2025.
- La Determinazione ARERA del 4 novembre 2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità"
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Messina è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, "S.R.R. Messina Area metropolitana" istituita ai sensi dell'art.6 della L.R 08 aprile 2010 n.9 la quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti (bollettazione e riscossione) svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di:

- € 54.183.146,00 per l'annualità 2022
- € 54.001.321,00 per l'annualità 2023
- € 54.014.054,00 per l'annualità 2024
- € 53.967.990,00 per l'annualità 2025;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito " **S.R.R. Messina Area metropolitana**", come da *provvedimento di validazione prot 161 del 31/01/2022*

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.394 del 31/07/2021;

Visto in particolare l'art. 13 del citato regolamento comunale,

- il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, con le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: *"Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";*

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per

l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto il Decreto del Ministro Dell'Interno del 24/12/2021 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31/03/2022

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 363/2021, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 3/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2."*;

Preso atto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni disposte con Delibera di Consiglio Comunale n.393 del 30/07/2021, per sostenere le attività economiche danneggiate dall'emergenza Covid 19, pari ad € 6.779.729 sono state utilizzate nella misura del 17% nell'anno 2021 mentre l'83% della predetta somma viene utilizzata nell'anno 2022 trovano copertura nei seguenti stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2021 reimputati al 2022 cap. 20821/30 per € 347.470,07 e cap. 20821/18 per € 5.252.699,59;

Che, come stabilito con la Delibera di Consiglio Comunale n.393 del 30/07/2021 la quota di riduzione del tributo Tari 2021 relativo alle seguenti categorie tariffarie: 1,2,4,5,6,7,8,11 (esclusi uffici pubblici),13,15,17,18,19,22,23,24,27 (limitatamente ai fiorai) e 30, non attribuita con la tariffa 2021 viene concessa a conguaglio con la tariffa 2022.

Che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui ai commi dal 656 al 659 dell'art.1 della L. 147/13 ripresi dagli artt. 19,20,21,22 e 23 del regolamento comunale sulla tassa rifiuti, che per l'annualità 2022 ammontano ad € 3.203.162,00 viene garantita incrementando i costi del PEF validato dalla Società d'ambito, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione di rifiuti delle sue macrocategorie di utenze come segue:

- 75% a carico delle utenze domestiche;
- 25% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto

- Che anche per l'anno 2022 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera, ai sensi dell'art.26 del regolamento comunale sulla tassa rifiuti, è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale*

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Messina sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile del Collegio dei revisori dei Conti

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) prendere atto che il Piano Finanziario validato dall'Autorità di Governo di Bacino S.R.R. *Messina Area Metropolitana*, con provvedimento n. 161 del 31/01/2022 (Allegato A) per l'importo complessivo per l'anno 2022 di euro 54.183.146,00;
- 2) approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022, di cui all'Allegato B della presente deliberazione;
- 3) prendere atto dei criteri e della metodologia applicata per la determinazione delle tariffe riassunte nella nota costituente l'Allegato C;
- 4) dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

- 5) dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambientale (TEFA), determinato dalla Città Metropolitana di Messina, nella misura dello 5%;
- 6) dare atto che ai sensi del dispositivo della delibera di Consiglio Comunale n. 393 del 30/07/2021 le minori entrate conseguenti alla riduzione del 100% della tariffa tari 2021, a favore delle attività economiche interessate dall'emergenza Covid 19, perché sottoposte a provvedimenti di restrizioni con provvedimento delle Autorità pubbliche, *pari ad € 6.779.729,00* sono state utilizzate nella misura del 17% nell'anno 2021, mentre la percentuale 83% della predetta somma viene utilizzata nell'anno 2022, trovando la copertura nei seguenti stanziamenti del bilancio 2021, reimpuntati all'anno 2022 cap. 20821/30 per € 374.470,07 e cap. 20821/18 per € 5.252.699,59;. Tale somma viene detratta a conguaglio tari 2021, dalla tariffa 2022 a carico delle attività economiche individuate nelle seguenti categorie tariffarie: 1,2,4,5,6,7,8,11 (esclusi uffici pubblici), 13,15,17,18,19,22,23,24,27 (limitatamente ai fiorai);
- 7) dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui ai commi dal 656 al 659 dell'art.1 della L. 147/13 ripresi dagli artt. 19,20,21,22 e 23 del regolamento comunale sulla tassa rifiuti, che ammontano ad € 3.203.162,00 viene garantita incrementando i costi del PEF validato dalla Società D'ambito, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 360/98;

Città di Messina

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI

Prot. n. 94400 del 06.04.2022

Attestato ai sensi degli artt.49, c.1 e 147 bis, c.1, D. Lgs. 267/2000
e dell'art. 12 L.R. 30/2000

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. L.gs. 267/2000 parere: **Favorevole** di regolarità contabile.

IL CAPO AREA
RAGIONIERE GENERALE
Dr Antonio Cama

OGGETTO: Presa d'atto del Piano dei Servizi Ambientali e Approvazione Piano Tariffario Tari

IL DIRIGENTE

VISTO l'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000;
VISTO l'art. 12 della L.R. 30/2000;

Per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME

in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere :

favorevole

Data - 6 APR 2022

Il Dirigente
Servizi Ambientali
Dott. Antonio Cardia



IL Dirigente
Servizi Finanziari e Tributarî
Dott. Antonino Cama



Il parere del Ragioniere Generale trovasi espresso in uno nella scheda contabile allegata

1
2